SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 10

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 2014, n. **110**.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione dell'articolo 9-*bis *del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.*

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*. – *(Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)*. – 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

Art. 2.

Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 362):

Presentato dall'on. Maria Anna Madia ed altri in data 20 marzo 2013.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 giugno 2013 con pareri delle Commissioni I, II,V, X, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 18 e 26 giugno 2013; il 3, 10, 16, 23 e 30 luglio 2013; il 6 e 7 agosto 2013; l'11 settembre 2013; il 6, 27 e 28 novembre 2013; il 5 e 20 dicembre 2013; l'8, 9 e 14 gennaio 2014.

Esaminato in Aula il 13 gennaio 2014 e approvato il 15 gennaio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1249):

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 31 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 27 marzo 2014; il 2 e 16 aprile 2014.

Nuovamente assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 7 maggio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato e approvato, con modificazioni, dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, l'11 giugno 2014.

Camera dei deputati (atto n. 362-B):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 24 giugno 2014 con parere della 1ª Commissione.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 24 giugno 2014 e approvato il 25 giugno 2014.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26. *(Piattaforma comune)*. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *n)*, da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.».

La legge 14 gennaio 2013, n. 4, reca: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate.».

Il testo dell'articolo 182 del codice di cui al citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 182. *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-*bis*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-*ter*. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
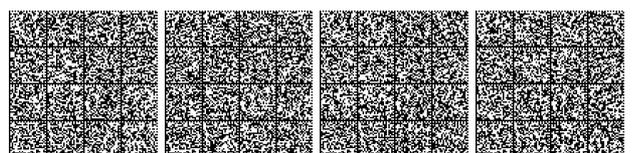
1-*quater*. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-*quinquies*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-*ter* del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*sexies*. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-*septies*. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-*octies*. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*novies*. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-*bis*. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-*quater*. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*quater*, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».

14G00124
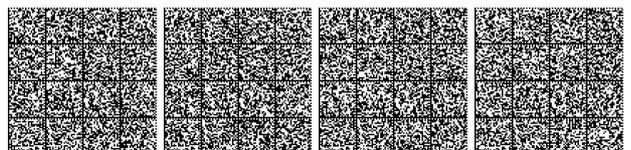
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2014.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario";

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del Direttore generale del Tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2014, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2014 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

— rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 2,241%;

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,329%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari all'1,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014 è pari al 2,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

14A06205

DECRETO 29 luglio 2014.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Visto il comunicato del Direttore generale del Tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2014, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2014 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

— rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 2,241%;

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,329%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari all'1,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014 è pari al 2,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

14A06206

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2014.

Revoca dell'autorizzazione alla regione Veneto a compiere atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitati all'esercizio della professione sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2002, n. 159, recante autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'arca sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi del citato articolo 1 comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 170668 del 17 aprile 2014 con la quale la regione Veneto ha chiesto la revoca dell'autorizzazione disposta con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta della summenzionata Regione, riassumendo in carico al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale - i relativi oneri istruttori;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è revocata l'autorizzazione alla regione Veneto a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 2002.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: LORENZIN

14A06207
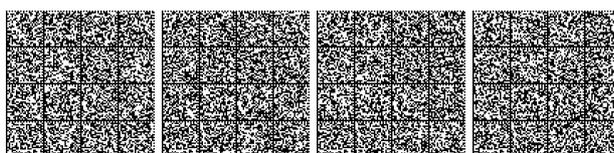
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del 23 ottobre 2012 con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:
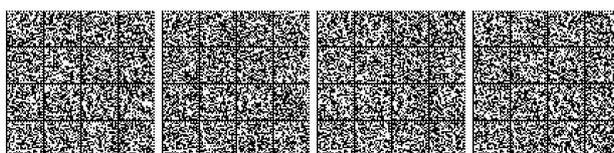
Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
13109	Orzo polistico	Enola	Agri Obtentions	Jorion S.A. - Belgio

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06116

DECRETO 17 luglio 2014.

Cancellazione dal registro nazionale di varietà di specie di piante agrarie su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
11991	Mais	P0735	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	12/01/2010
13219	Mais	P1307	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	19/01/2012
13225	Mais	P1944	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	19/01/2012
13231	Mais	P8615	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
13252	Mais	P9246	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	19/01/2012
11967	Mais	P9292	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	12/01/2010
13837	Mais	P9708	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	07/01/2013
9623	Mais	PR32B14	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
9616	Mais	PR32Y71	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
9595	Mais	PR34A15	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
8633	Mais	PR34P93	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/12/2003
9076	Mais	PR38B85	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2004
9571	Mais	PR38V91	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
13315	Mais	P8506	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
13873	Mais	P1455	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	07/01/2013
13259	Mais	P9603	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
13816	Mais	P9013	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13321	Mais	P9319	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
13313	Mais	P9205	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
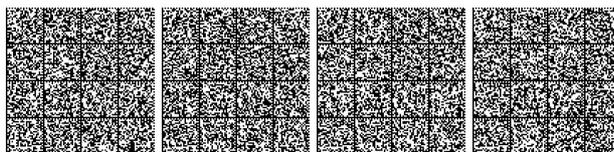
13851	Mais	P0762	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	07/01/2013
13858	Mais	P1013	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	07/01/2013
13823	Mais	P9844	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13834	Mais	P9617	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13836	Mais	P9696	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13870	Mais	P1304	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	07/01/2013
13866	Mais	P0997	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	07/01/2013
13320	Mais	P1015	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	19/01/2012
13321	Mais	P1109	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer HI-Bred Int. Inc.	19/01/2012
13868	Mais	P1179	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl Pioneer HI-Bred Int. Inc. e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13864	Mais	P1078	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl Pioneer HI-Bred Int. Inc. e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13867	Mais	P1188	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl Pioneer HI-Bred Int. Inc. e Pioneer Oversea Corporation	07/01/2013
13232	Mais	P8526	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	19/01/2012
11946	Mais	PR39B22	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Oversea Corporation	12/01/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06119

DECRETO 18 luglio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Coppa di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 289 dell'8 novembre 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Coppa di Parma";

Vista l'istanza presentata in data 26 marzo 2013 dal Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, con sede legale in Parma, Strada al Ponte Caprazucca 6/a, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazione di carni individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ECEPA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Coppa di Parma";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP "Salame Felino" registrata con Reg. (UE) n. 1118 della Commissione del 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 289 dell'8 novembre 2011.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, con sede in Parma Strada al Ponte Caprazucca n. 6/a, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Coppa di Parma".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP "Coppa di Parma" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP "Coppa di Parma" appartenenti alla categoria "imprese di lavorazione", nella filiera preparazione di carni, individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06209
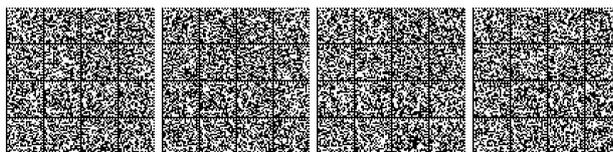
DECRETO 22 luglio 2014.

Autorizzazione al laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C. in Orvieto al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 16 luglio 2014 dal laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C., ubicato in Orvieto (TR), Via Dei Vasari n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C., ubicato in Orvieto (TR), Via Dei Vasari n. 11, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è Sergio Dalmonte.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (3-10 g/l acido tartarico)	OIV -MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0,1-1,5 g/l acido acetico)	OIV -MA-AS313-02 R2009 escluso allegato
Acido sorbico (20-250 mg/l acido sorbico)	OIV -MA-AS313-14A R2009
Biossio di zolfo anidride solforosa (10-250 mg/l SO2)	OIV -MA-AS323-04B R2009
Ceneri (1,0- 5,0 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri (20-500 mg/l NaCl)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Ferro (1 -10 mg/l Fe)	OIV-MA-AS322-05A R2009
Litio (10-100 ug/l Li)	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All. XXX
Rame (0,2 - 2,0 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio (10 -100 mg/l Na)	OIV-MA-AS322-03B R2009
Solfati (150-1000 mg/l K2SO4)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico (10-15 % V/V)	OIV-MA-AS312-01A R2009 par.4C
Zinco (0,5 - 6,0 mg/l)	OIV-MA-AS322-08 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) (14-100 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale (14-100 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio (> 0,2 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e Densità relativa a 20°C (0,98-1,10 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A R2012 par.6
Sostanze riducenti (1-250 g/l)	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH (3-5 unità pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A06210

DECRETO 25 luglio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Orcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 29 maggio 2013 dal Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia con sede legale in Castiglione d'Orcia, Località Rocca d'Orcia, Via Borgo Maestro n. 90, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Orcia";

Considerato che la DOC "Orcia" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Orcia". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., con nota prot. n. 3579/14 del 21 luglio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Orcia";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di
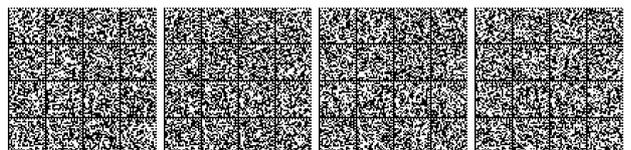
cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Orcia";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Orcia", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia, con sede legale in Castiglione d'Orcia, Località Rocca d'Orcia, Via Borgo Maestro n. 90, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Orcia".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Orcia, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06208

DECRETO 28 luglio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosec-

co», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Vista la domanda presentata per il tramite delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela del vino prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Prosecco» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»

Gli articoli 4, 5 e 6 sono modificati come segue.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura - il comma 6 è sostituito con il seguente testo:

«6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

Articolo 5 - Norme per la vinificazione - il comma 5 è sostituito con il seguente testo:

«5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.».

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo - L'intero articolo è sostituito con il seguente testo:

«1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Prosecco":

colore: giallo paglierino;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
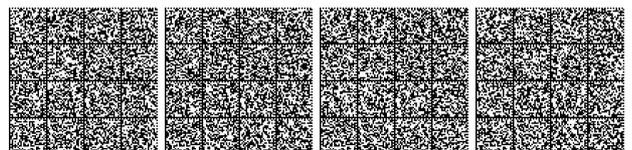
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Prosecco" spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Prosecco" frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.».

14A06117

DECRETO 28 luglio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Vista la domanda presentata per il tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco - Pieve di Soligo (Treviso), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Veneto citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» in conformità alla citata proposta;
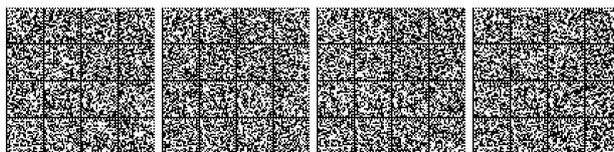
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, agli articoli 4, 5, 6 e 8 sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»

Art. 4 *(Norme per la viticoltura).* — Il comma 7 è sostituito con il seguente testo:

«7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Per i vini DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore designati con la menzione "Rive" di cui all'art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'allegato II, punto C, comma 2, del regolamento CE n. 606/2009.

Per i vino spumante avente diritto alla menzione "Superiore di Cartizze", di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Fatte salve le altre destinazioni consentite dalla normativa vigente, tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre, con riferimento sempre al prodotto di cui al precedente capoverso, la regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

La regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 14, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 61/2010:

ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma;

adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti o per superare squilibri congiunturali, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la regione Veneto, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quinto capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro di cui al presente comma ed in particolare al quinto capoverso è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.».

Art. 5 *(Norme per la vinificazione).* — I commi 1, 3 e 4 sono sostituiti con il seguente testo:

«1. *Vinificazione*. Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera *A)*, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *C)*; inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago e Arcade in provincia di Treviso.
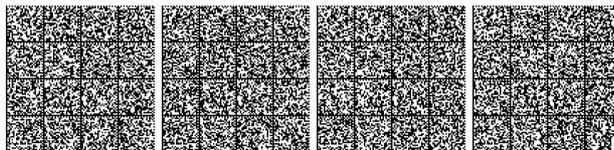
Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.».

«3. *Pratiche tradizionali*. Nei vini destinati alla preparazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera *C)*, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che non potrà essere preso in carico per la produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà.».

«4. *Resa uva/vino e vino/ettaro*. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.».

Art. 5. — Sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 7, ottavo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

6. La regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei vini interessati, su proposta del consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.».

Art. 6 *(Caratteristiche al consumo)*. — L'intero articolo è sostituito con il seguente testo:

«1. I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco"

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato;

sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

"Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.».

Art. 8 *(Confezionamento)*. — I commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente testo:

«2. *Volumi nominali, forma e colore*. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a 12 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare nelle diverse tonalità dal trasparente bianco/mezzo bianco, al giallo foglia morta, al verde, al marrone, al nero di varia intensità.

Non è ammesso l'uso di materiali/dispositivi di alcuna forma e dimensione (es. slive) che modifichino la gamma colorimetrica sopra prevista.

Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del consorzio di tutela, può essere consentito, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a 12 litri, in occasione di eventi espositivi o promozionali.

3. *Chiusure*. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero.

Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione. Per la tipologia spumante confezionata in recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l'uso del tappo a vite, o di altra forma di chiusura autorizzata ad esclusione del tappo corona, provviste o meno di sovratappo a fungo in plastica.».

14A06118

DECRETO 30 luglio 2014.

Dichiazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 30/04/2014 nella provincia di Modena.

Dato atto alla regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Modena:

Tromba d'aria del 30/04/2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Nonantola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro: MARTINA

14A06222

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2014.

Ulteriore incremento della dotazione finanziaria per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di cui al decreto 29 luglio 2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di azione coesione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 2014, con il quale la dotazione finanziaria del decreto 29 luglio 2013 è stata incrementata di ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di azione coesione, per una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 250.000.000,00;

Considerato che, nella giornata di apertura dello sportello agevolativo di cui al predetto decreto 29 luglio 2013 del 4 marzo 2014, risultano pervenute un numero di domande pari a 649, per un ammontare complessivo di investimenti previsti pari a circa euro 651.000.000,00 a fronte dei quali le richieste agevolative delle imprese ammontano a circa euro 488.000.000,00;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 7629 del 31 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 96 del 3 agosto 2012, registrata alla Corte dei conti in data 13 novembre 2012, con cui il CIPE ha preso atto del Piano di azione coesione – aggiornamento n. 2 e delle procedure individuate per l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la deliberazione n. 113 del 26 ottobre 2012, con cui il CIPE ha provveduto alla "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione";

Visto l'art. 11, comma 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, con il quale è stata prevista la possibilità di cofinanziare i programmi di investimento presentati ai sensi dello stesso con risorse del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività";

Vista la nota MiSE-DPS n. 12918 del 24 ottobre 2013 su "Utilizzazione delle risorse dei programmi del Piano di azione coesione (PAC)" con la quale il MiSE-DGIAI è stato individuato quale Amministrazione titolare di tre Programmi PAC (PAC MISE – DGIAI – Autoimpiego e autoimprenditorialità; PAC MISE – DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione; PAC MISE – DGIAI – Nuove azioni e Misure anticicliche)e delle relative Linee e Azioni, con rispettiva dotazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 settembre 2012 che destina risorse liberate rinvenienti dai progetti coerenti imputati sul Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006 (di seguito "PON SIL"), pari complessivamente a euro 380.000.000,00;

Vista, rispetto alle linee di intervento già programmate, la disponibilità di risorse all'interno del Piano di azione coesione a titolarità MiSE-DGIAI "PAC MISE – DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione (codice 2012MISE1PAC22)", e, in particolare, considerato che:

a) con riferimento alle azioni integrate per la competitività "sviluppo sostenibile" attuate attraverso il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 febbraio 2014, con il quale sono state estese le agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013 ai programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei "Siti di interesse nazionale (SIN)", sulla base del fabbisogno finanziario relativo alle agevolazioni richieste dalle imprese, alla data di chiusura dello sportello agevolativo stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2014, risulta disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 40.000.000,00;

b) con riferimento alle azioni integrate per la competitività "innovazione digitale" attuate attraverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, con il quale è stato istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, trovando i relativi fabbisogni finanziari adeguata copertura a valere sulle risorse liberate rinvenienti dai progetti coerenti imputati sul del PON SIL derivanti da economie, disimpegni e importi non ancora impegnati che verranno riassegnati con apposito decreto alla suddetta misura agevolativa, risulta disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 40.000.000,00;

c) con riferimento al Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 46/82 (FIT), a seguito del completamento delle attività istruttorie sui programmi presentati dalle imprese e sulla base degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese alla data del presente atto, risulta disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 9.000.000,00;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Piano di azione coesione e del PON "Ricerca e competitività" e, nel contempo, di assicurare, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, come sopra individuate, che allo stato attuale risultano disponibili, la più ampia copertura finanziaria dei programmi di investimento presentati a valere sullo sportello agevolativo di cui al decreto 29 luglio 2013 per i quali l'attività istruttoria sarà conclusa con esito positivo;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 sono incrementate di euro 89.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di azione coesione.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 che, a seguito della conclusione delle attività istruttorie dei programmi di investimento presentati a valere sul decreto 29 luglio 2013, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni sono riassegnate con provvedimento del Direttore generale alle azioni della linea di intervento "Promozione sviluppo e innovazione" di cui al Piano di azione coesione a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2748

14A06204
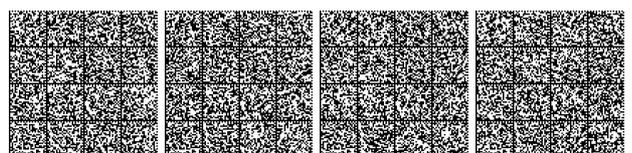
DECRETO 8 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Genovese Cruise Transports & Services», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Visto il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Preso atto che la società cooperativa "Genova Cruise Transports & Services" costituita in data 3 dicembre 2009, c.f. n. 01926750991, con sede in Genova si è sciolta e posta in liquidazione il 5 novembre 2012;

Visto il verbale di revisione del 7 ottobre 2013 nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c. sulla base delle irregolarità meglio indicate nel predetto verbale;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese competente per territorio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 8 novembre 2013 prot. n. 182708, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione della irregolarità contestata in sede di revisione e precisamente non sono stati depositati i bilanci dal 2011;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007 peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lorenzo Beverini, nato a Genova il 10 marzo 1969, c.f. BVRLNZ69C10D969L, con studio in Genova, piazza Dante 8/12, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa "Genova Cruise Transports & Services" con sede in Genova c.f. 01926750991, in sostituzione del sig. Giuseppe Frisina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06274

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work Project società cooperativa in liquidazione», in Sasso Marconi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2014 pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 26 febbraio 2014, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Work Project società cooperativa in liquidazione» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 14 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 28 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work Project società cooperativa in liquidazione», con sede in Sasso Marconi (Bologna) - (codice fiscale n. 02225371208) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Tinti, nato a Anzola dell'Emilia il 21 luglio 1951, domiciliato in Bologna, via Zanolini n. 36/ab.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06201

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Il Marecchia in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 5 febbraio 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "Società Cooperativa Il Marecchia in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 12 giugno 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa Il Marecchia in liquidazione", con sede in Rimini (codice fiscale 80051910372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Antonella Brancaleoni, nata a Forlimpopoli (FC) il 17 gennaio 1970, e domiciliata in Rimini, via C. Paci n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06202

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Punto & a Capo società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 ottobre 2013, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Punto & a Capo società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Punto & a Capo società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Potenza (codice fiscale 01245880768) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ciro Sabia, nato a Tito (PZ) il 17 febbraio 1959, ivi domiciliato in Via G. Leone, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06221
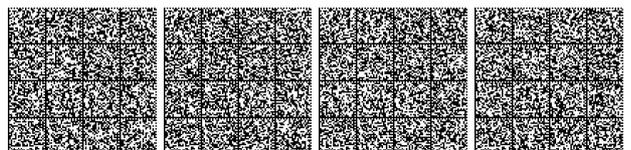
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Zentiva» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 250/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4- quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 93/2014 del 1° aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 37 del 28 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura decentrata del medicinale «Pantoprazolo Zentiva» con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 28 agosto 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare società Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale/partita IVA n. 11388870153 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 8 luglio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA.

Confezione: 038881 013 40 mg compresse gastroresistenti - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: IT/H/0292/001/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 93/2014 del 1° aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 37 del 28 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del

Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A06199

DETERMINA 14 luglio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dicynone» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 248/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali » n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 88/2014 del 31 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 - supplemento ordinario n. 37 del 28 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Dicynone» con conseguente modifica stampati, inserendo anche le modifiche richieste con il grouping di variazioni di tipo II, C.I.4 e di tipo I, C.I.z, avente codice pratica AIN/2013/490, presentata all'Ufficio V&A in data 8 febbraio 2013, in cui è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 27 agosto 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Vifor France SA, con sede legale e domicilio fiscale in 7-13 Boulevard Paul Emile Victor, 92200 - Neuilly Sur Seine (Francia) nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 8 luglio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: DICYNONE.

Confezioni:

020917011 - 250 mg compresse, 20 compresse;

020917023 - 250 mg/2 ml soluzione iniettabile, 6 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Vifor France S.A.

Procedura: nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 88/2014 del 31 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 - supplemento ordinario n. 37 del 28 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A06200

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 16 luglio 2014.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, aggiornato al 10 luglio 2014. (Delibera n. 18974).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lett. *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione del citato art. 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 5, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 10 luglio 2014, comprende n. 69 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 16 luglio 2014

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Situazione aggiornata al 10luglio 2014

Il presente elenco è definito sulla base delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art.108 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'acquisizione o la perdita dei requisiti che qualificano lo *status* di emittente diffuso. Tali requisiti sono indicati dall'art. 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti.

Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del medesimo Regolamento Emittenti, indipendentemente dall'inclusione nel presente elenco, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al comma 1 del citato articolo 108 gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
2	AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA –TIRANO (SO)	azioni ord.
3	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
4	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA - RAGUSA	azioni ord.
5	B. VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS)	azioni ord.
6	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
7	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
8	B. DELLE MARCHE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ANCONA	azioni ord.
9	B. DI CREDITO POPOLARE SCPA - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
10	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
11	B. DI PIACENZA SCPA - PIACENZA	azioni ord.
12	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
13	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
14	B. FARNESE SPA - PIACENZA	azioni ord.
15	B. POP. DEL CASSINATE SCPA- CASSINO (FR)	azioni ord.
16	B. POP. DEL FRUSINATE SCPA - FROSINONE	azioni ord.
17	B. POP. DEL LAZIO SCPA - VELLETRI (RM)	azioni ord.
18	B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - NAPOLI	azioni ord.
19	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCPA - BOLZANO	azioni ord.
20	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
21	B. POP. DELLE PROVINCE CALABRE SCPA - LAMEZIA TERME (CZ)	azioni ord.
22	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE SCPA - CAMPOBASSO	azioni ord.
23	B. POP. DI BARI SCPA - BARI	azioni ord.
24	B. POP. DI CIVIDALE SCPA - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
25	B. POP. DI CORTONA SCPA - CORTONA (AR)	azioni ord.
26	B. POP. DI FONDI SCPA - FONDI (LT)	azioni ord.
27	B. POP. DI LAJATICO SCPA - LAJATICO (PI)	azioni ord.

28	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
29	B. POP. DI MAROSTICA SCPA - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
30	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
31	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
32	B. POP. DI SVILUPPO SCPA - NAPOLI	azioni ord.
33	B. POP. DI VICENZA SCPA - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
34	B. POP. ETICA SCPA - PADOVA	azioni ord.
35	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
36	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SPA - LECCO	azioni ord.
37	B. POP. PUGLIESE SCPA - PARABITA (LE)	azioni ord. -obbl. cv.
38	B. POP. S.ANGELO SCPA - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
39	B. POP. VALCONCA SCPA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
40	B. POP. VESUVIANA SC - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
41	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - IN AMM.NE STRAORDINARIA -TERAMO	azioni ord.
42	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
43	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.
44	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
45	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
46	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
47	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
48	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
49	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - FERRARA	azioni ord.
50	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
51	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
52	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
53	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
54	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.
55	FARBANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
56	FINANZIARIA ITALIANA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO - AREZZO	obbligazioni
57	FMR ART'E' SPA - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)	azioni ord.
58	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO – DIMARO (TN)	azioni ord. – azioni priv.
59	IT HOLDING SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - PETTORANELLO DI MOLISE (IS)	azioni ord.
60	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
61	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
62	RDB S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PONTENURE (PC)	azioni ord.
63	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
64	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	azioni ord.
65	SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
66	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - SPOLETO (PG)	azioni ord.
67	TBS GROUP SPA - ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES - TRIESTE	azioni ord.
68	VENETO BANCA SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
69	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

14A06223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A/1144/2014 del 18 giugno 2014, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 1563 del del 21 luglio 2014

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A/1144/2014 del 18 giugno 2014, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano OXALIPLATINO SANDOZ, il cui estratto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2014:

laddove è riportato: «relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»,

leggasi: «relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.».

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A06198

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Sidretella - Sidreta».

Estratto determinazione V&A/ n. 1499 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società VI.REL Pharma S.a.s. di Carletto Lorella e C. (codice fiscale n. 07376270018), con sede legale e domicilio fiscale in corso Vinzaglio n. 12/bis - 10121 Torino.

Medicinale: DROSPIRENONE E ETINILESTRADIOLO VI.REL.

Confezioni:

A.I.C. n. 042671014 - «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 042671026 - «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 2 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042671038 - «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 3 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042671040 - «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 6 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042671053 - «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 13 × 21 compresse.

Medicinale: DROSPIRENONE E ETINILESTRADIOLO VI.REL PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 042444063 - «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 042444075 - «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 2 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042444087 - «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 3 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042444099 - «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 6 × 21 compresse;

A.I.C. n. 042444101 - «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 13 × 21 compresse,

sono ora trasferite alla società Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

Con variazione della denominazione dei medicinali:

da «Drospirenone e Etinilestradiolo VI.REL» a «Sidretella»;

da «Drospirenone e Etinilestradiolo VI.REL Pharma» a «Sidreta».

I lotti dei medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e viene notificata alla nuova società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A06260

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flocalex».

Estratto determinazione V&A/ n. 1498 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's S.r.l. (codice fiscale n. 01650760505), con sede legale e domicilio fiscale in via Fernanda Wittgens n. 3 - 20123 Milano.

Medicinale: CALCITRIOLO DR. REDDY'S.

Confezioni:

A.I.C. n. 035101017 - «0,25 mcg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035101029 - «0,5 mcg capsule molli» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Esseti Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 01172090639), con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele de Cesare n. 7 - 80132 Napoli.

Con variazione della denominazione del medicinale in FLOCALEX.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06261

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocotob».

Estratto determinazione V&A/ n. 1497 del 15 luglio 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale n. 03696500655), con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno.

Medicinale: ROCOTOB.

Confezioni:

A.I.C. n. 042688010 - «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml;

A.I.C. n. 042688022 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 042688034 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml;

A.I.C. n. 042688046 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Laboratorio chimico Deca Dr.Capuani S.r.l. (codice fiscale n. 00738370154), con sede legale e domicilio fiscale in via G. Balzaretti n. 17 - 20133 Milano.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06262

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Comunicato relativo alla deliberazione 5 giugno 2014, recante: «Modifiche al regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità. (Provvedimento n. 24953)».

Nella deliberazione riportata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2014, le pagine 14 e 15 che si riferiscono all'[All. A] si devono intendere espunte.

14A06290

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3433
Yen	136,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,481
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,79055
Fiorino ungherese	308,20
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1437
Nuovo leu romeno	4,3888
Corona svedese	9,1523
Franco svizzero	1,2150
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3365
Kuna croata	7,6372
Rublo russo	47,5507
Lira turca	2,8204
Dollaro australiano	1,4275
Real brasiliano	2,9952
Dollaro canadese	1,4520
Yuan cinese	8,3110
Dollaro di Hong Kong	10,4107
Rupia indonesiana	15550,26
Shekel israeliano	4,6056
Rupia indiana	80,6813
Won sudcoreano	1379,01
Peso messicano	17,4092
Ringgit malese	4,2679
Dollaro neozelandese	1,5703
Peso filippino	58,246
Dollaro di Singapore	1,6674
Baht tailandese	42,720
Rand sudafricano	14,1523

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06398

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3429
Yen	137,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,490
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,79240
Fiorino ungherese	310,26
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1516
Nuovo leu romeno	4,4028
Corona svedese	9,1801
Franco svizzero	1,2152
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3620
Kuna croata	7,6450
Rublo russo	47,8542
Lira turca	2,8259
Dollaro australiano	1,4303
Real brasiliano	2,9905
Dollaro canadese	1,4529
Yuan cinese	8,2996
Dollaro di Hong Kong	10,4081
Rupia indonesiana	15568,64
Shekel israeliano	4,6026
Rupia indiana	80,8050
Won sudcoreano	1376,76
Peso messicano	17,4762
Ringgit malese	4,2630
Dollaro neozelandese	1,5776
Peso filippino	58,285
Dollaro di Singapore	1,6674
Baht tailandese	42,731
Rand sudafricano	14,2225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06399

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3401
Yen	137,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,509
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,79170
Fiorino ungherese	311,14
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1516
Nuovo leu romeno	4,4015
Corona svedese	9,2272
Franco svizzero	1,2165
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3770
Kuna croata	7,6418
Rublo russo	47,7670
Lira turca	2,8504
Dollaro australiano	1,4310
Real brasiliano	2,9963
Dollaro canadese	1,4572
Yuan cinese	8,2710
Dollaro di Hong Kong	10,3859
Rupia indonesiana	15511,94
Shekel israeliano	4,5924
Rupia indiana	80,5256
Won sudcoreano	1373,22
Peso messicano	17,5305
Ringgit malese	4,2651
Dollaro neozelandese	1,5746
Peso filippino	58,162
Dollaro di Singapore	1,6667
Baht tailandese	42,757
Rand sudafricano	14,2273

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06400

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3379
Yen	137,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,570
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,79280
Fiorino ungherese	312,96
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1691
Nuovo leu romeno	4,4281
Corona svedese	9,2261
Franco svizzero	1,2169
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4050
Kuna croata	7,6360
Rublo russo	47,5220
Lira turca	2,8551
Dollaro australiano	1,4396
Real brasiliano	3,0156
Dollaro canadese	1,4610
Yuan cinese	8,2621
Dollaro di Hong Kong	10,3689
Rupia indonesiana	15490,58
Shekel israeliano	4,5898
Rupia indiana	81,0170
Won sudcoreano	1378,50
Peso messicano	17,6355
Ringgit malese	4,2769
Dollaro neozelandese	1,5761
Peso filippino	58,211
Dollaro di Singapore	1,6681
Baht tailandese	42,959
Rand sudafricano	14,2861

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06401

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito della procedura comparativa per il conferimento di due incarichi in merito alle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013.

Con decreto del Direttore centrale dei servizi civili e l'immigrazione – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – sono stati conferiti i due incarichi professionali aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei risultati e degli impatti relativi alle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013, nell'ambito dei Programmi Annuali 2011, 2012 e 2013.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it nella sezione Notizie.

14A06272

Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria inerente le proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 2.3 del Fondo europeo per i rifugiati - annualità 2013.

Con decreto prot. n. 8691 del 22 luglio 2014 del Direttore centrale dei servizi civili e l'immigrazione – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili, con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento, presentate a valere sull'Azione 2.3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati.

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it nelle sezioni Fondi Unione Europea/ Fondo europeo per i Rifugiati.

14A06273

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clearverm»

Estratto del provvedimento n. 576 del 10 luglio 2014

Medicinale veterinario CLEARVERM (A.I.C. n. 103986).

Confezioni:

016 scatola da 2 compresse;

028 scatola da 6 compresse;

030 scatola da 24 compresse;

042 scatola da 104 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Modifica: Variazione di tipo IA: B.II.e.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; composizione qualitativa e quantitativa di forme farmaceutiche solide: aggiunta di un nuovo contenitore.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.5 del «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» (RCP) del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

«6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.

Blister in laminato di alluminio con uno smalto per saldatura a caldo.

Oppure:

Blister costituito da un foglio in PA/Al/HDPE saldato con un foglio in Al/PE.

I blister sono contenuti in scatole di cartone da 2, 6, 24 o 104 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.».
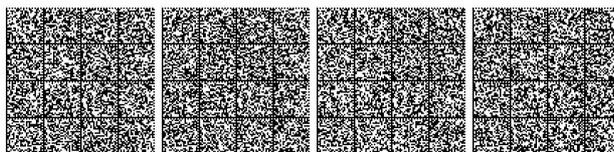
Si approva il consequenziale aggiornamento del fascicolo tecnico di registrazione del medicinale veterinario nella sezione pertinente le modifiche apportate (Parte 2B), secondo quanto riportato nella Clarification regarding alternate blister foils allegata nella Appendix IV della documentazione tecnica presentata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06263

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2014.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari:

1) Abbvie S.r.l., via Pontina km 52 - 04100 Campoverde di Aprilia (Latina);

2) Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa);

3) Acme Drugs S.r.l., via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4) ACS Dobfar S.p.a., viale Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (Milano);

5) ACS Dobfar S.p.a., via Rossini, 9/11- 20067 Tribiano (Milano);

6) Alfa Omega S.r.l., via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

7) Aptalis Pharma S.p.a., via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

8) Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

9) Beltapharm S.p.a., via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

10) Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale s.n.c. - 23034 Grosotto (Sondrio);

11) Biopharma S.r.l., via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia (Roma);

12) Bristol Myers Squibb S.r.l., contrada del Ceraso - 03012 Anagni (Frosinone);

13) Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova;

14) C.O.C. Farmaceutici S.p.a., via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

15) Ceva Salute Animale S.p.a., via Leopardi, 2/c - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

16) Chelab S.r.l., via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso);

17) Chemicals Laif S.p.a., via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

18) Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì;

19) Cicieffe S.r.l., via Provinciale , 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

20) Corden Pharma S.p.a., viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

21) DHL Supply Chain S.p.a., viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano);

22) D.S.M. Capua S.p.a., strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

23) Donini S.r.l., via Ecce Homo, 18 - 37054 Nogara (Verona);

24) Dox-Al Italia S.p.a., via Mascagni, 6/a - 20050 Sulbiate (Milano);

25) Eigenmann & Veronelli S.p.a., via Vigevano, 63/a, frazione San Martino - 28069 Trecate (Novara);

26) Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

27) Eurofins Biolab S.p.a., via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

28) Facta Farmaceutici S.p.a., nucleo industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

29) Facta farmaceutici S.p.a., via Laurentina km 24,730 - 00040 Pomezia (Roma);

30) Farmila Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

31) Fatro S.p.a., via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

32) Fatro S.p.a., via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

33) Fidia Farmaceutici S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/a - 35031 Abano Terme (Padova);

34) Fiege Logistics Italia, via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

35) Filozoo S.r.l., viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

36) Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l., via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

37) Friulchem S.p.a., via San Marco, 23 -33099 Vivaro (Pordenone);

38) Gammarad Italia S.p.a., via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

39) Gammaton S.r.l., via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como);

40) Glaxosmithkline Manufacturing S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37135 Verona;

41) Haemopharm Biofluids S.r.l., via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

42) Haupt Pharma Latina S.r.l., strada statale 156 km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

43) Hering S.p.a., viale dello Sviluppo, 6 - Contrada da Fargione Z.I. Asi - 97015 Modica (Ragusa);

44) ICF Industria chimica fine, via G. B. Benzoni, 50 - frazione Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

45) I.M.S. Intermedi medicinali sintetici S.r.l., via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano;

46) Il Ceppo S.a.s., via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

47) Industria italiana intregratori Trei S.p.a.,via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

48) Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena);

49) Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

50) Istituto de Angeli S.p.a., località Prulli, 3/c - 50066 Reggello (Firenze);

51) Istituto profilattico farmaceutico Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino);

52) Izo S.r.l., strada statale 234 per Cremona km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

53) Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

54) Labanalysis S.r.l., viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

55) Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como);

56) Merial Italia S.p.a., via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

57) Microchem S.r.l., via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

58) Monico S.p.a., via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

59) PB Beltracchini S.r.l., via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano);

60) Pfizer Italia S.r.l., via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

61) Pharmac Italia S.r.l., viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano);

62) PRC Ticinum Lab S.r.l., via Bovio, 6 - 28100 Novara;

63) Research Toxicology Centre S.p.a., via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

64) S. M. Farmaceutici S.r.l., via Zona industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

65) Salf laboratorio farmacologico S.p.a., via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

66) Silvano Chiapparoli logistica S.p.a., via delle Industrie s.n.c. - 26814 Livraga (Lodi);

67) Tecnozoo S.n.c., via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (Padova);

68) Teknofarma S.p.a., strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 -10156 Torino;

69) Tosvar S.r.l., via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano);

70) Tubilux Pharma S.p.a., via Costarica , 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);

71) Unione commerciale lombarda S.p.a., via D. di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

72) UPS Healthcare Italia S.r.l., via Formellese km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

73) Vetem S.p.a., lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

74) Vétoquinol Italia S.p.a., via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì-Cesena);

75) Zoetis Manufacturing Italia S.r.l., via F. Gorgone, 6 s.n.c. - 95121 Catania;

76) Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l., via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

14A06264

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 24% Liquida Chemifarma SPA».

Estratto del provvedimento n. 561 del 4 luglio 2014

Medicinale veterinario "TILOSINA 24% LIQUIDA CHEMIFARMA SPA "- A.I.C. n. 102714

Titolare: Chemifarma SpA, con sede legale in Forlì, Via Eugenio Servadei 16 – codice fiscale 00659370407

Modifica:

Variazione di tipo II N.C.II.3 variazione del tempo di attesa per carne e visceri di broilers

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto (RCP) e l'etichetta –foglio –illustrativo sono modificati come segue:

RCP paragrafo 4.11: Tempo di attesa ed Etichetta –foglio illustrativo punto 8:

"Broilers: Carne e visceri: da 2 a 0 giorni

Uso non consentito in uccelli che producono uova destinate al consumo umano".

Per adeguamento alle linee guida EMA il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto (RCP) e l'etichetta –foglio –illustrativo sono modificati come segue:

RCP paragrafo 4.2-Indicazioni per l'utilizzazione ed etichetta – foglio illustrativo punto 6

"Broiler e tacchini:malattia cronica respiratoria sostenuta da agenti patogeni sensibili alla tilosina"

RCP paragrafo 4.3-Controindicazioni ed etichetta-foglio illustrativo corrispondente punto 9

"Non usare in animali con ipersensibilità nota alla tilosina ed agli altri antibiotici macrolidi e ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non usare il prodotto contemporaneamente ad altri macrolidi o lincosamidi (vedi par. 4.8).

Non usare nel caso sia nota una resistenza alla tilosina o una resistenza crociata ad altri macrolidi.

Non usare in animali con disfunzioni epatiche.

Non usare nei cavalli.

Non usare nei soggetti in cui siano stati inoculati vaccini sensibili alla tilosina in concomitanza o nella settimana antecedente"

RCP paragrafo 4.5 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali ed etichetta -foglio illustrativo corrispondente punto 9

"La tilosina può provocare irritazione. Inoltre, macrolidi quali la tilosina possono causare ipersensibilità (allergia) in seguito a iniezione, inalazione, ingestione o contatto con gli occhi o la pelle. L'ipersensibilità alla tilosina può determinare reazioni crociate con altri macrolidi e viceversa. Occasionalmente, le reazioni allergiche a tali sostanze possono essere gravi, pertanto il contatto diretto deve essere evitato.

Al fine di evitare l'esposizione durante la preparazione della soluzione indossare tuta, occhiali di sicurezza, guanti impermeabili e un respiratore a semimaschera a perdere, conforme alla norma europea EN149, oppure un respiratore non a perdere, conforme alla norma europea EN140, munito di filtro EN143. Lavarsi le mani dopo l'uso.

In caso di contatto accidentale con la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli abbondantemente con acqua corrente pulita.

Non manipolare il prodotto, se si è allergici agli ingredienti in esso contenuti.Se, in seguito a esposizione, si manifestano sintomi quali eruzioni cutanee, consultare il medico mostrandogli queste avvertenze. Gonfiore del volto, delle labbra e degli occhi o difficoltà respiratorie sono sintomi più gravi che richiedono un intervento medico urgente. Non miscelare a mangimi solidi"

RCP paragrafo 4.7 Impiego durante l'ovodeposizione ed etichetta-foglio illustrativo relativo punto 9:

"Uso non consentito negli uccelli che depongono uova destinate al consumo umano"

RCP paragrafo 4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario e punto 9 dell'etichetta-foglio illustrativo:

"Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate"

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A06265

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel».

Estratto del provvedimento n. 562 del 4 luglio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "EXCENEL" polvere sterile per soluzione iniettabile da 1 e 4 g per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), nelle confezioni:

- flacone da 1 g – A.I.C. n. 100403031
- flacone da 4 g – A.I.C. n. 100403043

Titolare A.I.C.: ZOETIS ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma – Via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Modifica: Variazione Tipo IB unforeseen: Modifica del regime di dispensazione da ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile a ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Si autorizza la modifica come di seguito descritto: Modalità di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Per effetto della suddetta variazione, il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e le etichette del confezionamento esterno devono essere modificate come segue:

Modalità di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06266

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Combiotic».

Estratto del provvedimento n. 563 del 4 luglio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "COMBIOTIC" sospensione iniettabile 200.000 UI/ml+ 250 mg/ml per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), nelle confezioni:

- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101291045
- flacone da 250 ml – A.I.C. n. 101291058

Titolare A.I.C.: ZOETIS ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma – Via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Modifica: Variazione Tipo IB unforeseen: Modifica del regime di dispensazione da ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile a ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Si autorizza la modifica come di seguito descritto: Modalità di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Per effetto della suddetta variazione, il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e le etichette del confezionamento esterno devono essere modificate come segue: Modalità di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vimco» emulsione iniettabile per pecore e capre.

Decreto n. 74 del 2 luglio 2014

Procedura decentrata n. ES/V/0209/001/DC

Medicinale veterinario ad azione immunologica "VIMCO" emulsione iniettabile per pecore e capre.

Titolare A.I.C.: LABORATORIOS HIPRA, S.A. con sede in Avda, La Selva, 135 – 17170 Amer (Girona)-Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda, La Selva, 135 – 17170 Amer (Girona)-Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- scatola contenente 1 fiala in vetro tipo II da 5 dosi – A.I.C. n. 104651017
- scatola contenente 1 fiala in vetro tipo II da 25 dosi – A.I.C. n. 104651029
- scatola contenente 1 fiala in vetro tipo II da 50 dosi – A.I.C. n. 104651031

Composizione: Una dose (2 *ml)* contiene:

Principio attivo:

Staphylococcus aureus inattivato, in Biofilm ceppo SP 140 ≥8,98 SaCC*

*Numero di cellule di Staphylococcus aureus in log10.

Adiuvante ed eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Pecore e capre

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva di pecore sane con problemi di mastite, per ridurre l'incidenza di mastiti subcliniche (riduzione di lesioni della mammella, del numero di cellule somatiche e della conta di S. aureus) causata da Staphylococcus aureus

Per l'immunizzazione attiva di capre sane con problemi di mastite, per ridurre l'incidenza di mastiti subcliniche causata da Staphylococcus aureus e Stafilococco coagulasi negativo; quando la mastite clinica causata da Stafilococco coagulasi negativo si verifica comunque, la gravità dei segni clinici (mammella e aspetto del latte) è ridotta.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore conservato ad una temperatura da + 15 a +25°C.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A06268

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectolikel» 50/100 mg/ml soluzione iniettabile per vitelli, ovini e suini.

Decreto n. 75 del 14 luglio 2014

Procedura decentrata n. PT/V/111/001/DC.

Medicinale veterinario "SPECTOLIKEL" 50/100 mg/ml soluzione iniettabile per vitelli, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: società KELA N.V. con sede in St.Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società SP VETERINARIA, S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Reus-Vinyols km 4.1, Aptdo.60 – 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Scatola con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104544010
- Scatola con 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104544022

Composizione: Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Lincomicina 50 mg (equivalente a 54,47 mg di lincomicina cloridrato (sostanza secca)).

Spectinomicina 100 mg (equivalente a 129,45 mg di spectinomicina solfato (sostanza secca)).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Vitelli pre-ruminanti, ovini, suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni respiratorie causate da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

Vitelli pre-ruminanti:

- trattamento di infezioni respiratorie causate da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

Ovini:

- Trattamento di infezioni respiratorie causate da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

- Trattamento di infezioni causate da Mycoplasma spp sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

Suini:

- Trattamento di adenomatosi enteritica (ileite) causata da Lawsonia intracellularis.

- Trattamento di dissenteria causata da Brachyspira hyodysenteriae.

- Trattamento di infezioni causate da E. Coli sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

- Trattamento di infezioni causate da Mycoplasma spp sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

- Trattamento di artrite infettiva causata da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Vitelli pre-ruminanti:

Carne e visceri: 23 giorni.

Ovini:

Carne e visceri: 15 giorni

Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per il consumo umano.

Suini:

Carne e visceri: 14 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A06269

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flordofen 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del decreto n. 76 del 15 luglio 2014

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Vetpharma Animal Health S.L. con sede in C/Les Corts 23 – Barcellona (Spagna)

FLORDOFEN 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

- flacone da 250 ml A.I.C. numero 104588013

è ora trasferita alla società Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Paesi Bassi)

La produzione del medicinale veterinario è sospesa per mancanza di officina autorizzata alla produzione

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

14A06270

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aticain», 40mg/ml + 0,036 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.

Decreto n. 77 del 21 luglio 2014

Medicinale veterinario "ATICAIN", 40mg/ml + 0,036 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. - Ozzano dell'Emilia (BO) – via della Libertà, 1- Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia, 285 – Ozzano Emilia (BO) Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104723010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104723022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104723034.

Composizione 1 ml contiene:

principi attivi:

Procaina cloridrato 40,0 mg;

Adrenalina tartrato 0,036 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, bovini, suini, ovini.

Indicazioni terapeutiche: cavalli, bovini, suini, ovini:

anestesia locale con effetto anestetico di lunga durata (da 1 a 2 *ore)*;

anestesia locale;

anestesia epidurale;

anestesia della conduzione nervosa.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 0 giorni;

latte: 0 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

14A06271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Si rende noto che, in data 22 luglio 2014, con decreto interministeriale, sono state individuate le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività. Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

14A06282

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC - UIBM) attraverso una Convenzione siglata il 16 dicembre 2013 ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Tale intervento, denominato DISEGNI+2, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione);

la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano complessivamente a € 5.000.000,00.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.disegnipiu2.it

14A06275

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-183) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.